

# **COMUNE DI MONDAVIO**

Prov. Pesaro e Urbino

## **REGOLAMENTO COMUNALE DELLA PUBBLICITA' SULLE STRADE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26.07.2005**

Art. 1: Oggetto del Regolamento e campo di applicazione  
Art. 2: Definizioni e finalità  
Art. 3: Nozione di centro abitato  
Art. 4: Strutture destinate all'affissione  
Art. 5: Insegne  
Art. 6: Cartello  
Art. 7: Manifesto  
Art. 8: Striscione, locandina, stendardo e bandiera  
Art. 9: Segno orizzontale reclamistico  
Art. 10: Impianti e mezzi pubblicitari stradali  
Art. 11: Sorgenti luminose  
Art. 12: Altre attività pubblicitarie soggette a particolare regolamentazione  
Art. 13: Collocazione vietata  
Art. 14: Collocazione fuori centri abitati  
Art. 15: Collocazione-ubicazione-distanze  
Art. 16: Collocazione mezzi pubblicitari provvisori  
Art. 17: Modalità di installazione  
Art. 18: Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari  
Art. 19: Collocazione in zone speciali  
Art. 20: Collocazione insegne  
Art. 21: Collocazione targhe professionali o di esercizio  
Art. 22: Collocazione di tende e frangisole  
Art. 23: Dimensioni degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati  
Art. 24: Caratteristiche  
Art. 25: Mezzi pubblicitari abbinati a servizi  
Art. 26: Mezzi pubblicitari a messaggio variabile  
Art. 27: Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio  
Art. 28: Domanda di autorizzazione  
Art. 29: Istruttoria e rilascio autorizzazione  
Art. 30: Determinazione visibilità degli impianti dalle strade  
Art. 31: Definizione di pubblicità temporanea  
Art. 32: Autorizzazione per pubblicità temporanea  
Art. 33: Limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea  
Art. 34: Divieto di volantinaggio  
Art. 35: Caratteristiche degli impianti  
Art. 36: Ripartizione degli impianti  
Art. 37: Modalità di adeguamento del quadro riepilogativo degli impianti  
Art. 38: Limiti all'installazione  
Art. 39: Adeguamento al Piano  
Art. 40: Autorizzazioni in sanatoria  
Art. 41: Obblighi-Vigilanza-Sanzioni  
Art. 42: Norme finali e transitorie

## **Capo I - Norme Generali**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del Regolamento e campo di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina la posa di impianti e mezzi pubblicitari, comunque denominati, ad integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal Codice della Strada (D.L.vo 30.04.1992 n. 285) e dal regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e loro successive modificazioni ed integrazioni, con lo scopo di dettare norme di riferimento, relativamente alle dimensioni, caratteristiche ed ubicazione dei mezzi pubblicitari e degli

impianti di pubblicità e propaganda, collocati lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o d'uso pubblico. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio comunale.

2. Al fine di coordinare ed omogeneizzare le disposizioni, il presente Regolamento DEROGA le norme analoghe incompatibili contenute nel Regolamento Edilizio Comunale o nelle Norme Tecniche di Attuazione dei Piani Particolareggiati del Centro Storico di Mondavio e Sant'Andrea di Suasa.

3. Il presente Piano si compone di:

- a) una parte normativa;
- b) una parte tavolare, che comprende una cartografia del territorio comunale ripartito in Zone, con l'indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche dei mezzi pubblicitari e impianti per affissione, nonché documentazione fotografica della zona interessata alla installazione;
- c) un quadro riepilogativo *degli impianti esistenti* destinati alle pubbliche affissioni, che comprende l'elenco degli impianti stessi con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie;
- d) un quadro riepilogativo della *previsione degli impianti* destinati alle pubbliche affissioni, che comprende l'elenco degli impianti stessi con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie;
- e) una bozza riportante modello di insegna di esercizio per centro storico.

4. Le caratteristiche dimensionali, l'ubicazione, la natura e qualità dei materiali utilizzati, nonché i criteri tecnici di sicurezza e le modalità di installazione dei mezzi pubblicitari devono essere conformi, oltre che alle prescrizioni del presente Piano, a quanto previsto dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, dal vigente Regolamento Edilizio e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

5. Per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, come anche per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni e della eventuale Gestione in Concessione, si rinvia alle disposizioni dello specifico Regolamento comunale adottato ai sensi del D.L.vo 15.11.1993 n. 507.

## **Art. 2 Definizione e finalità**

1. Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono le "insegne di esercizio, i cartelli, le sorgenti luminose, ecc.", così come definiti dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

2. Il Regolamento detta i principi fondamentali di cui all'art. 1, in materia di:

- a) classificazione e definizione dei mezzi pubblicitari, come previsto dall'art. 47 del D.P.R. 495/92;
- b) ubicazione dimensione, caratteristiche dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari, come previsto dal D.P.R. 495/92;
- c) criteri d'installazione all'interno del centro storico delle forme pubblicitarie;
- d) adeguamento della procedure per il rilascio degli atti autorizzatori secondo i principi della massima semplificazione, trasparenza e determinazione dei tempi di rilascio;
- e) vigilanza e misure sanzionatorie.

3. ai fini dell'applicazione del presente regolamento i mezzi pubblicitari di seguito indicati, per i quali è richiesta l'autorizzazione alla installazione anche ai sensi della normativa urbanistico-edilizia, sono definiti "Impianti" pubblicitari: Insegna, preinsegna, cartello, altro impianto di pubblicità e propaganda, bacheca, vetrinetta. Sono altresì definiti "Impianti" pubblicitari, le strutture permanenti, comunque realizzate, finalizzate alla messa in opera di "Striscioni", "Locandine" e "Stendardi o Bandiere".

## **Art. 3 Nozione di centro abitato**

1. Si definisce centro abitato la parte di territorio inclusa in un periodo continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e succ. mod. ed int.

## **Capo II**

### **Classificazione e definizione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di propaganda**

#### **Art. 4**

##### **Strutture destinate all'affissione**

1. Costituiscono strutture destinate all'affissione gli stendardi, i posters, i tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, supportate da idonea struttura di sostegno o di collocazione sul suolo ovvero su prospetti di edifici, muri, recinzioni e simili, destinate alla pubblica affissione o all'affissione diretta di manifesti da sostituirsi periodicamente, qualunque sia il tipo e la dimensione del manifesto o il periodo di esposizione dello stesso.
2. Sono definiti stendardi i manufatti mono o bifacciali, installati su idonea struttura di sostegno realizzata con due supporti verticali e dotati di cornice in rilievo.
3. Si definiscono posters e tabelloni i manufatti mono o bifacciali, installati su idonea struttura di sostegno realizzata, salvo particolari esigenze relative ai singoli casi, con due supporti verticali ovvero posizionati a muro.
4. I posters possono essere luminosi per luce propria ovvero illuminati da luce indiretta.
5. Si definiscono vetrine i manufatti mono o bifacciali, installati su idonea struttura di sostegno, di spessore non superiore a mt. 0,10 e muniti di vetro di sicurezza o di altra protezione in materiale traslucido.

#### **Art. 5**

##### **Insegne**

1. E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta.
2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste al servizio, anche non esclusivo di essa.
3. In caso di utilizzo da parte di più attività è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
4. Sono equiparate alle insegne le iscrizioni che identificano le attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche o altre tecniche direttamente su muro.
5. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in:
  - a) bandiera orizzontale (in oggetto da una costruzione)
  - b) bandiera verticale (in oggetto da una costruzione)
  - c) frontale
  - d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali.
  - e) Su palina (insegna collocata su supporto proprio).

#### **Art. 6**

##### **Cartello**

1. Si definisce cartello quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato) o sull'esistente (cartello a parete).

#### **Art. 7**

##### **Manifesto**

1. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque

diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretto. La collocazione di manifesti è vietata al di fuori degli spazi preordinati.

### **Art. 8** **Striscione, locandina, stendardo e bandiera**

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

2. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

3. È vietata la collocazione di striscioni e stendardi posizionati direttamente sugli alberi o sulle piante del patrimonio comunale.

### **Art. 9** **Segno orizzontale reclamistico**

1. È da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

### **Art. 10** **Impianti e mezzi pubblicitari stradali**

1. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari si suddividono in:

- a) Impianti di pubblicità e propaganda,
- b) Impianti fissi per le affissioni,
- c) pubblicità sui veicoli,
- d) pubblicità fonica,
- e) pubblicità itinerante.

2. Si definiscono impianti di pubblicità o propaganda:

- a) Targa di esercizio: si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come saranno di seguito disciplinati, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine o in alternativa all'insegna. Deve essere priva di luminosità propria.
- b) Targa pubblicitaria: è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività o dalle relative pertinenze accessorie; così come disciplinate successivamente.
- c) Bacheca: si intendono vetrine, luminose per luce diretta o indiretta, con frontale apribile o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni varie di pubblico interesse e/p propaganda di enti pubblici, partiti politici o associazioni varie.
- d) Tende: si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi.
- e) Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o immagini trasmette, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari, se installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, da collocarsi in aree o zone da individuare con appositi piani e studi coordinati di arredo urbano, ovvero previa valutazione di progetti per la collocazione singola degli impianti. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e può avere dimensione max di 18 mq.
- f) Impianto di insegne o targhe coordinate: si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie max di 12 mq.
- g) Vetrofania: si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi

pubblicitari e/o propagandistici. Quando installate sulla vetrina dell'esercizio commerciale non necessita di autorizzazione.

3. Gli impianti fissi per le affissioni: sono destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di 70 cm x 100 cm, *disciplinati, quanto alla loro collocazione, dal piano generale degli impianti previsto dall'art. 3 del DLGS n. 507/93 e dalla documentazione di cui all'art. 1 c. 3 lettera b e c del presente Regolamento;*

4. La pubblicit  sui veicoli   consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 285/92 e del relativo regolamento di attuazione e d'esecuzione.

5. La pubblicit  fonica   consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 59 C. 1 ^ del D.P.R. 495/92.

6. La pubblicit  itinerante   vietata sotto qualsiasi forma, intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredati da frecce indicative, localizzate, permanentemente, in modo tale da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attivit , salvo quanto previsto dal successivo art. 15 comma 6.

### **Art. 11** **Sorgenti luminose**

1. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.

### **Art. 12** **Altre attivit  pubblicitarie soggette a particolare regolamentazione**

1. La effettuazione di particolari forme di pubblicit  soggetta a specifica regolamentazione,   disciplinata secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Costituiscono forme particolari di pubblicit :

- a) pubblicit  temporanea;
- b) pubblicit  fonica o sonora;
- c) pubblicit  sui veicoli;
- d) volantinaggi o similari;
- e) sorgenti luminose e proiezioni luminose;
- f) segnaletica stradale pubblicitaria;
- g) pubblicit  sanitaria;
- h) targhe.

## **Capo III** **Ubicazione, dimensioni, caratteristiche, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari**

### **Art. 13** **Collocazione Vietata**

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche,   vietato, fuori e dentro i centri abitati, nei seguenti punti:

- a) Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
- b) Sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- c) In corrispondenza delle intersezioni;
- d) Lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- e) In corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi (dossi e cunette);
- f) Sui ponti e sottoponti;
- g) Sui cavalcavia e loro rampe;
- h) Sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- i) Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento, ad eccezione dei centri abitati dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali;

2.Lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutele di bellezza naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto al Capo IV del presente regolamento.

3.Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

4.E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo, ad eccezione di quanto previsto in materia di mezzi pubblicitari provvisori.

5.La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, come definiti negli artt. 1 e 35 è disciplinata oltre che dal presente regolamento, anche dalle norme regolamentari in materia di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

6.Nei centri abitati è comunque vietata la collocazione di forme pubblicitarie (verticale, orizzontale, luminosa e complementare) in luoghi ed in modi che possano ingenerare confusione e incomprensione nella segnaletica stradale, o che arrechino disturbo visivo, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione ed incolumità per gli utenti della circolazione stradale.

#### **Art. 14**

#### **Collocazione fuori dai centri abitati**

1.Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto dal successivo articolo, può essere autorizzato nel rispetto della distanza minime fissate dall'art. 51 del D.P.R. 495/92.

#### **Art. 15**

#### **Collocazione - Ubicazione - Distanze**

**1.** All'interno del centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E ed F, il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari è consentito, in deroga al 4° comma dell'art. 51 del Reg. Es. del Codice della Strada, purché:

collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, secondo le disposizioni di cui

- a) all'art. 51 del Reg. Es. del Codice della Strada, nonché a distanza non inferiore a mt. 1.50 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede;  
collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad
- b) una distanza non inferiore a mt. 1.50 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede;
- c) Vengano osservate le seguenti distanze minime:
  - mt. 30 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
  - mt. 25 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
  - mt. 25 prima dei segnali di indicazioni;
  - mt. 25 dopo i segnali di indicazioni;
  - mt. 30 prima delle intersezioni (incroci);
  - mt. 25 dopo le intersezioni (incroci);
  - mt. 25 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
  - mt. 25 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette o dossi).
  - mt. 25 dagli impianti semaforici
  - mt. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari nel senso di marcia dei veicoli.

**2.** Le distanze di cui sopra non si applicano agli impianti installati parallelamente ed in aderenza ai fabbricati.

**3.** Le distanze di cui al 1° comma non si applicano altresì agli impianti installati ad una distanza dal margine della carreggiata misurata perpendicolarmente all'asse della carreggiata superiore a 15 mt.

**4.** Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Codice della Strada, nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, possono essere concesse deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli impianti pubblicitari, semprechè siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione: in tale caso le deroghe possono essere concesse previo nulla osta vincolante dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale, per le rispettive competenze.

**5.** Al fine della riduzione degli impianti pubblicitari sul territorio comunale, il presente regolamento incentiva, anche attraverso deroghe sulle distanze sopra indicate, gli impianti riportanti una molteplicità di indicazioni e messaggi anche di più attività.

**6.** Gli impianti multipli di preinsegne potranno essere autorizzati anche collocati in corrispondenza di intersezioni a condizione che le preinsegne siano per colore conformi ai segnali di indicazione riguardanti la segnaletica artigianale, commerciale o industriale.

**7.** I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda da chiunque collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente capo.

**8.** In casi di particolare interesse generale, di pubblica utilità e di ordine tecnico, l'amministrazione comunale può autorizzare all'interno del centro storico e dei centri abitati forme pubblicitarie di richiamo, relative ad esercizi di interesse primario e turistico, come musei, mostre, manifestazioni, ecc. in modi e soluzioni funzionali allo scopo.

#### **Art.16**

#### **Collocazione di mezzi pubblicitari provvisori**

1. Possono essere autorizzati cartelli pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico.

2. La domanda può essere presentata dallo Stato, Regioni, Province e dai Comuni o loro consorzi, da enti religiosi, da enti pubblici, da associazioni ricreative e sportive, partiti politici ed organizzazioni sindacali.

3. La collocazione di tali cartelli può derogare a quanto stabilito dagli articoli precedenti ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o della iniziativa a cui si riferisce, nonché durante la settimana precedente e non oltre le 24 ore successive lo svolgimento della stessa.

4. Per le attività di teatri o musei, statali o comunali, e per le mostre che si svolgono all'interno delle gallerie comunali è consentita la installazione di strutture bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo.

5. E' consentita la posta di bacheche posate direttamente al suolo da parte delle rivendite di giorno, nella misura di un espositore per testata giornalistica locale.

#### **Art. 17**

#### **Modalità di installazione**

1. Salvo casi particolari da valutare in relazione alle specifiche circostanze, i supporti verticali delle strutture di sostegno dei mezzi pubblicitari devono essere collocati in fregio ai muri dei fabbricati ovvero sul bordo esterno dei marciapiedi, garantendo comunque uno spazio adeguato per il transito pedonale per una larghezza minima di mt. 1,50 o pari alla larghezza del marciapiede qualora inferiore a tale misura. In ogni caso il mezzo pubblicitario deve risultare, in ogni suo punto, ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a mt. 0,30.

2. L'installazione dei mezzi pubblicitari deve essere compiuta in osservanza dei profili architettonici come determinati dalla presenza di elementi quali ringhiere, muretti parapetto, e simili, e comunque in modo da non occultare od alterare le linee architettoniche degli edifici e le visuali del paesaggio.

3. La sistemazione degli impianti a muro deve essere eseguita nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali, con perpendicolarità fra i medesimi. In presenza di elementi architettonici o decorativi gli impianti devono essere installati ad una distanza minima di mt. 0,30 dagli stessi.

4. La pubblicità sui ponteggi edilizi e sulle recinzioni dei grandi cantieri può essere realizzata, per la durata dei relativi lavori, esclusivamente utilizzando teli estesi a tutta la superficie di una facciata o supporti collocati lungo tutta una recinzione.

#### **Art.18**

#### **Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari**

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere



calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo. Saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.

2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo, **essere rispondenti alle CARATTERISTICHE TECNICHE di cui al presente regolamento.**

3. L'uso di colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

4. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni posti in opera, deve essere ogni suo punto, ad una quota superiore a m. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

5. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme urbanistico-edilizie, il servizio provvederà ad inviare copia della documentazione presentata al settore urbanistico per il rilascio del necessario provvedimento amministrativo, che costituisce presupposto indispensabile per l'istruttoria della domanda presentata e per il rilascio della relativa autorizzazione.

## **Capo IV**

### **Collocazione di forme pubblicitarie all'interno di zone ed in prossimità di edifici di interesse storico, artistico, culturale e ambientale**

#### **Art. 19**

#### **Collocazione in zone speciali**

1. Le norme del presente titolo disciplinano la collocazione delle forme pubblicitarie all'interno di zone ed in prossimità di edifici di interesse storico artistico culturale ed ambientale (centri storici). Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle precedenti disposizioni comuni.

2. All'interno delle zone ed edifici di interesse storico artistico culturale ed ambientale classificate dalla normativa del piano regolatore generale come zone territoriali omogenee A è ammessa l'installazione delle insegne di esercizio.

3. Sono vietate:

-la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale di dimensione superiore a mq.1, ad eccezione di quelle riferentesi a ospedali, farmacie, alberghi, uffici postali, posti telefonici pubblici, fermate di trasporti pubblici ed esercizi di generi di monopolio, a condizione che non siano di intralcio alla circolazione e che rispettino le caratteristiche indicate nell'allegato E. L'autorizzazione per tali insegne è subordinata al parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio di Polizia Municipale.

-la installazione di insegne su tetti, terrazzi, balconi, finestre e facciate.

-la installazione di locandine, stendardi e bandiere. E' ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali in tessuto di tela alle condizioni di cui all'art. 8 " striscioni, locandine, stendardi e bandiere".

-installazione dei segni orizzontali reclamistici;

-installazione di cartelli ed impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisorio;

-collocazione di insegne su paline;

-installazione di bacheche di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle collocate a muro, relative ad informazioni di spettacolo, e/o di pubblica utilità, e di quelle inserite nell'allegato di cui all'art. 1, comma 3 let. C);

-utilizzo di qualsiasi fonte luminosa per le insegne, dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.

4. E' vietata l'installazione di insegna su parapetti di balconi, sulle facciate, dentro le luci delle finestre e nelle arcate frontali e di testa dei portici.

5. Sono inoltre consentite le installazioni di sistemi mobili di informazione e/o pubblicità collocate a terra su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni e messaggi di pubblica utilità.

6. Le preinsegne da installare nella Zona di interesse storico artistico devono essere realizzate con cornice in ferro battuto o altro materiale di pregio ed avere caratteristiche uniformi, e

installate in luoghi predefiniti di cui all'allegato previsto dall'art. 1, comma 3 let. C) del presente regolamento;

7. Le insegne presenti alla data di approvazione del presente regolamento e regolarmente autorizzate dal Comune, si intendono conformi fino alla loro sostituzione. A tal punto si procederà alla collocazione di insegna nel rispetto delle norme in vigore.

## **Art. 20** **Collocazione di insegne in centro storico**

*1. Le insegne **frontali** devono essere conformi alle tipologie previste e contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o nel vetro: in ogni caso le stesse non devono sporgere dal filo esterno della muratura di oltre cm. 12 e potranno essere collocate all'altezza dell'architrave della porta di ingresso dell'esercizio, avere una larghezza non superiore all'apertura dell'ingresso dell'esercizio stesso, e comunque dovranno avere una superficie massima di mq. 2,00. Tali insegne dovranno essere conformi per tipo e modello come riportato nell'allegato E del presente regolamento. E' vietata la collocazione delle insegne sui parapetti di balconi, sulle facciate, dentro le luci delle finestre e nelle arcate frontali e di testa dei porticati, nonché a bandiera sotto i portici. Le insegne a bandiera orizzontale e/o verticale relative a posti telefonici pubblici, farmacie e posti di pronto soccorso devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare.*

2. per gli alberghi devono utilizzarsi insegne del tipo a bandiera orizzontale, di dimensioni massime compresa la struttura di m. 1,20 x m. 1,00, con scritta riprodotte il logo della denominazione e delle stelle di categoria, **che potranno anche essere luminose, su fondo opaco**, comunque in un solo esemplare. Sono altresì consentite le insegne frontali. Le tipologie delle insegne, conformi al presente regolamento, da collocare su vetrine di nuova realizzazione dovranno essere previste nel relativo progetto edilizio.

In edifici di nuova o recente costruzione, ad esclusiva destinazione industriale e/o commerciale, le insegne possono essere installate, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche sulle facciate, intese come parte integranti del disegno architettonico dell'edificio, previa presentazione in sede di istanza del progetto di facciata, vincolato al parere del settore urbanistico.

## **Art. 21** **Collocazione di targhe professionali o di esercizio**

1. La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere è consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina, o in alternativa di insegne.

2. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte degli edifici o sugli stipiti: dovranno essere realizzate in materiali diversi dalla plastica.

3. La dimensione massima delle targhe è di 30x50 cm e comunque non superiore ad una superficie di mq. 0,25.

## **Art. 22** **Collocazione di tende e frangisole**

1. Ferme restando le disposizioni dettate negli articoli precedenti del presente regolamento, negli edifici soggetti a restauro scientifico o risanamento conservativo ed in tutti quelli ubicati nelle zone A, le tende e i frangisole possono essere applicati solo con telai e non fissati a parti architettonicamente ornamentali.

2. In strade strette in cui la larghezza della carreggiata libera sia inferiore a m. 3,00 è ammessa solo la tenda a caduta.

3. E' consentito riportare la dicitura dell'insegna di esercizio sul fronte della tenda.

4. E' vietato l'uso delle tende fisse a protezione degli occhi dei portici. E' vietata altresì l'installazione di tende nelle arcate di testa dei portici agli incroci di via.

5.E' vietato il colore rosso o combinazioni cromatiche che ne prevedano l'uso. E' ammessa la tinta unita opaca, o comunque di colore adeguato a quello del prospetto su cui si intende installare.

6.La sostituzione anche se della sola tenda comporta l'adeguamento alla presente normativa.

7.Le tende da installare su vetrine di nuova realizzazione dovranno essere previste nel relativo progetto edilizio.

## **Capo V Criteri e dimensioni**

### **Art. 23 Dimensioni degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati**

1. Per gli impianti pubblicitari installati dentro i centri abitati, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, si osservano le dimensioni stabilite dal presente articolo del Regolamento:

- A. se collocati lungo le strade, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, o in aderenza ai fabbricati, si osservano le seguenti dimensioni massime, a seconda della distanza dal limite della sede stradale
  - a) da mt.0.00 a mt. 5.00: metri quadrati 4 (quattro);
  - b) a mt. 10.00: metri quadrati 10.00 (dieci);
  - c) oltre mt. 10.00: metri quadrati 18 (diciotto).
- B. se collocati lungo le strade, perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, si osservano le seguenti dimensioni massime:
  - a) da mt. 0.00 a mt. 5.00: metri quadrati 4 (quattro);
  - b) oltre mt. 5.00: metri quadrati 10 (dieci).

2. Per le insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia, qualora la superficie della facciata dell'edificio dove è posta l'insegna stessa sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata.

**3.** Nell'ambito dei cantieri edili regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative, qualora il cartello di cantiere prescritto dall'art. 4 della L. n. 47/1985 contenga anche messaggi pubblicitari relativi all'intervento edilizio in corso, lo stesso cartello può essere autorizzato in deroga ai limiti dimensionali fissati nel presente articolo, ferma rimanendo la salvaguardia della sicurezza stradale.

**4.** Per gli impianti pubblicitari recanti i messaggi di più di due attività potranno essere consentite dimensioni in deroga ai limiti di cui al comma 1.

### **Art. 24 Caratteristiche**

**1.** Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari debbono essere realizzati secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, modificati dagli articoli 39 e 40 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e per forma, colori e disegno non debbono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, né costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone.

**2.** Sono vietati gli impianti ed altri mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che abbiano intensità luminosa superiore a 150 candele per mq. o che comunque possano produrre abbagliamento e non sono consentite sagome irregolari o aventi forma di disco e triangolo.

**3.** Per gli impianti ed i mezzi luminosi è vietata l'intermittenza o l'alternanza di luci o colori e sono vietati messaggi pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge o di regolamento. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso. La croce verde luminosa è consentita solamente per indicare le farmacie. Nel caso di centro abitato non dovranno comunque superare la superficie massima di mq. 4,00.

4. Su ogni impianto pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada deve essere apposta una targhetta di identificazione, così come disposto dall'art. 55 del Regolamento di esecuzione, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

5. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

#### **Art. 25**

##### **Mezzi pubblicitari abbinati a servizi**

Nel caso di insegne o mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada (es.: orologi, contenitori rifiuti, panchine, transenne, paline e pensiline di fermata autobus ecc.) con superficie inferiore a mq. 3, nei centri abitati non si applicano le distanze previste dall'art. 15 del presente Regolamento.

L'installazione di transenne parapetonali può avvenire anche in deroga all'art. 13, comma 1° e all'art. 15 del presente regolamento, nel rispetto delle **CARATTERISTICHE TECNICHE** allegate.

L'installazione sul suolo pubblico, ovvero su suolo aperto al pubblico, di impianti pubblicitari di servizio (mezzi pubblicitari abbinati ad orologi, transenne, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre) è ammessa solo a seguito di specifica convenzione approvata con deliberazione dell'Ente Comune ovvero, nel caso di singoli impianti non comportanti sostanziali modifiche della morfologia dei luoghi, previa autorizzazione.

#### **Art. 26**

##### **Mezzi pubblicitari a messaggio variabile**

1. Le disposizioni di cui al comma 11° dell'art. 51 del Reg. Es. del Codice della Strada, sostituito dall'art. 41 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610, si applicano anche gli impianti e altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed anche agli impianti situati nei centri abitati.

#### **Art. 27**

##### **Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio**

1. Le disposizioni di cui all'art.52 del Reg. d'es. del Codice della Strada si applicano anche ai mezzi pubblicitari collocati nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio situate nei centri abitati.

2. Per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio può essere autorizzata una sola insegna di esercizio della superficie massima di 4 mq. anche in deroga dalla distanza del limite della carreggiata di cui all'art. 15 del presente regolamento.

#### **Capo VI**

##### **Pubblicità fissa**

#### **Art. 28**

##### **Domanda di autorizzazione**

1. Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare impianti ed altri mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune.

2. Gli interessati devono inoltrare specifica domanda in carta legale contenente le seguenti indicazioni:

- generalità: residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;
- strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione;
- ragione sociale e sede della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- generalità del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto sarà installato.

**3.** Alla domanda deve essere allegata:

- 1) Documentazione tecnica in 3 copie [\*], firmata da un tecnico abilitato e costituita da:
  - a - planimetria dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove si intenda collocare l'insegna;
  - b - documentazione fotografica (formato minimo cm. 9 x 12), dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio o al sito prescelto e nella quale venga individuato l'ambiente circostante o il contesto architettonico del quale l'edificio interessato fa parte;
  - c - progetto dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell'impianto pubblicitario realizzato in modo tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare;
  - d - relazione tecnica illustrativa di quanto rappresentato negli elaborati grafici e con riferimento ai materiali, ai colori e alle forme.

[\*] in caso di richiesta di installazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n° 34 (ex D.Lgs. 29.10.1999, n. 490) la documentazione elencata ai punti 1a, 1b e 2 dovrà essere prodotta in 5 copie per consentire l'invio alla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Ancona.

- 2) dichiarazione redatta ai sensi della L. 04/01/1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, oppure atto di assenso del proprietario, se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;
- 3) dichiarazione redatta ai sensi della L. 04.01.1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;
- 4) bozzetto del messaggio da esporre;
- 5) bozzetti di tutti i messaggi previsti nel caso di richiesta relativa a mezzi pubblicitari per messaggi variabili.

**4.** Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività, ma potrà comprendere più impianti.

L'autorizzazione alla posa di impianti può essere richiesta:

- a) dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto della domanda;
- b) dalla ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore finale.

**5.** L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi null osta o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Provincia, FF.SS., ecc...) che dovrà essere richiesto dagli interessati.

**6.** Non sono soggette ad autorizzazione le targhe poste all'ingresso della sede dell'attività purché per dimensione, caratteristiche e contenuto non si configurino come insegna pubblicitaria, nonché indicazioni grafiche applicate alle vetrate al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone, o motivi ornamentali.

## **Art. 29**

### **Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione**

**1.** L'ufficio preposto provvede alla istruttoria della pratica, entro 60 gg. dalla ricezione della domanda ed all'eventuale rilascio o diniego dell'autorizzazione.

**2.** Nel caso di domanda relativa ad impianti soggetti sia all'autorizzazione edilizia sia all'autorizzazione di cui all'art. 23 del Codice della Strada di competenza del Comune, l'ufficio preposto, allo scopo della massima semplificazione del procedimento, rilascia un unico provvedimento nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia.

**3.** L'autorizzazione rilasciata viene annotata su apposito registro numerato progressivamente per anno, ai sensi del 9° comma dell'art. 53 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, il corrispettivo in unica soluzione per diritti (comprese spese di sopralluogo) e canone annuo per tutto il triennio di validità dell'autorizzazione.
5. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto idonea attestazione, rilasciata dal tecnico progettista, inerente l'adempimento degli obblighi di cui al 3° comma dell'art. 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ricorrendone il caso, mentre, per gli impianti luminosi, la certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma di legge dovrà essere presentata unitamente alla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori.
6. L'autorizzazione ha validità per tre anni, ai sensi dell'art. 53 - 6° comma - del Reg. Es. del Codice della Strada, ed è rinnovabile a richiesta, salvo rinuncia dell'interessato o revoca ai sensi dell'art. 27 del Codice
7. Per il rinnovo dell'autorizzazione sarà sufficiente un' istanza al Comune contenente la dichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto documentate e dichiarate al momento della prima autorizzazione con il pagamento in unica soluzione del corrispettivo per il rilascio di cui al presente articolo.

### **Art. 30**

#### **Determinazione visibilità degli impianti dalle strade**

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un impianto di pubblicità si definisce collocato "sulla strada", quando la installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale e delle fasce di rispetto della stessa.
2. Si definisce in "vista della strada" quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali di cui alla tabella II 16, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada; tale determinazione è effettuata in riferimento al carattere alfanumerico, simbolo o immagine, di maggior dimensioni contenuto nel messaggio pubblicitario.
3. Il criterio di visibilità di cui al comma precedente si applica invece in riferimento alla dimensione dell'impianto stesso, nei seguenti casi:
  - a) impianti la cui particolare forma costituisca di per se messaggio pubblicitario;
  - b) impianti luminosi;
  - c) cartelli o altri impianti in cui l'estensione dell'immagine risulti prevalente e caratterizzante l'intero messaggio pubblicitario.

### **Capo VII**

#### **Pubblicità temporanea**

### **Art. 31**

#### **Definizione di pubblicità temporanea**

1. E' definita "Pubblicità Temporanea" la pubblicità effettuata con i mezzi pubblicitari, come definiti dall'art. 47 commi 5 e 6 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni - Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, di seguito indicati:
  - a) Striscione;
  - b) Locandina;
  - c) Stendardo o Bandiera;
  - d) Segno orizzontale Reclamistico.
2. La apposizione di segni orizzontali reclamistici, di cui alla precedente lettera d), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 9, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada

**3.** La installazione dei mezzi pubblicitari di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 10, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ad eccezione della distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari che dovrà essere di mt. 8.

### **Art. 32** **Autorizzazione per pubblicità temporanea**

**1.** Per la pubblicità temporanea si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del Reg. Es. del Codice della Strada, sostituito dall'art. 41 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610

**2.** La richiesta dell'interessato, da presentarsi almeno 10 giorni prima del previsto posizionamento, deve essere corredata da:

a) planimetria con indicazione del sito;

b) relazione con breve descrizione dei materiali, colori, forme, ecc...;

c) bozzetto con dimensioni;

d) autodichiarazione per la stabilità, ove necessaria, per il tipo di mezzo pubblicitario utilizzato.

**3.** L'ufficio preposto provvederà all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione, secondo le direttive vigenti della Amministrazione Comunale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

**4.** Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, il corrispettivo per diritti di spese di sopralluogo.

**5.** Al titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo è fatto obbligo di provvedere alla rimozione del materiale e dei segnali entro le 24 ore successive alla scadenza del periodo autorizzativo ai sensi del 2° comma dell'art. 54 del Reg. Es. del Codice della Strada.

### **Art. 33** **Limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea**

. Ai sensi del comma 2, dell'art.3, del D.L.vo 507/93, sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:

a) la pubblicità effettuata mediante striscioni è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale;

gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti: è

b) vietato in ogni caso l'ancoraggio degli striscioni a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano e stradale, altri impianti di pubblicità, monumenti ecc..

**2.** L'autorizzazione per la pubblicità temporanea da effettuarsi con i mezzi di cui all'art. 31 può essere rilasciata per una durata massima di 30 giorni e il numero massimo di mezzi pubblicitari autorizzabile è fissato in n. di 4 in tutto il territorio comunale.

### **Art. 34** **Divieto di volantinaggio**

1. In analogia al divieto di lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario stabilito nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità ai sensi del D.Lgs. 507/93, è vietata su tutto il territorio comunale la effettuazione di attività di volantinaggio mediante l'abbandono in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona, come ad esempio i volantini che vengono messi sul parabrezza delle auto o casi analoghi.

## **Capo VIII** **IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Art. 35** **Caratteristiche degli impianti e dei manifesti**

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni devono rispettare le prescrizioni dettate dal presente Piano in relazione ai diversi tipi di mezzi pubblicitari, alle dimensioni, localizzazioni indicate nell'allegato di cui all'art. 1 c. 3<sup>^</sup> lett. b) e c) del presente regolamento.

2. I manifesti funerari devono avere dimensioni pari a mt. 0,70x0,50. Gli altri manifesti da affiggere sugli impianti per le pubbliche affissioni devono avere, di regola, dimensioni pari a mt. 0,70x1,00 o mt. 1,00x0,70 ovvero multiple o sottomultiple delle stesse.

### **Art. 36** **Ripartizione degli impianti**

1. Gli impianti collocati lungo una medesima strada devono essere destinati, di regola, per il 90% alle affissioni di natura commerciale e per il 10% alle affissioni di natura istituzionale e diretta.
2. Lungo le strade a scarsa percorrenza pedonale, gli impianti possono essere destinati alle sole affissioni di natura commerciale.

### **Art. 37** **Modalità di adeguamento del quadro riepilogativo degli impianti**

1. Nell'ipotesi di sostituzione, spostamento, rimozione o mutamento di destinazione degli impianti esistenti ovvero di installazione di nuovi impianti, le necessarie variazioni al quadro riepilogativo di cui all'art. 1, comma 3, lett. c), del presente Piano sono apportate con provvedimento adottato dal Dirigente del Settore competente.

### **Art. 38** **Limiti all'installazione**

1. Sugli edifici ed in genere sui muri è vietata l'affissione di manifesti privi di apposito supporto, salvo particolari esigenze di natura istituzionale, nonché l'installazione di impianti di natura temporanea. In ogni caso la superficie muraria non può essere occupata in misura superiore al 50%.
2. E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari e l'affissione di manifesti contro gli alberi e nelle aiuole, sulle cancellate e le recinzioni non murarie, sulle finestre, sui balconi e cornicioni, all'esterno delle vetrine degli esercizi commerciali.

## **CAPO IX** **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 39** **Adeguamento al Piano**

1. Fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 3 e 4, i mezzi pubblicitari installati da soggetti privati sulla base di autorizzazioni o concessioni in essere alla data di esecutività del presente Piano e non rispondenti alle prescrizioni del Piano medesimo devono essere resi conformi alla nuova disciplina, a cura e spese del titolare dell'atto abilitativo, entro il termine di tre anni dalla sua entrata in vigore.
2. Nel caso di impossibilità di adeguamento del mezzo pubblicitario alla nuova disciplina, il titolare dell'atto abilitativo ed il proprietario o il possessore del suolo devono provvedere nel termine di cui al comma 1 alla sua rimozione, fatto salvo il diritto al rimborso di quanto eventualmente versato per il periodo non usufruito. Qualora non si provveda alla rimozione, il Comune, previa diffida contenente l'assegnazione di un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni, procede alla rimozione d'ufficio, con addebito delle spese in via solidale a carico dei soggetti obbligati, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per i mezzi pubblicitari abusivi.
3. I mezzi pubblicitari di cui al comma 1 non conformi esclusivamente alle prescrizioni di cui agli artt. 17, comma 2 e 3 e 23 comma 1° del presente Piano possono rimanere installati, senza necessità di adeguamento, fino alla data di scadenza del relativo atto abilitativi.



4. I mezzi pubblicitari di cui al comma 1 destinati all'affissione diretta e collocati in aree diverse da quelle consentite ai sensi del presente Piano possono rimanere installati in tali aree esclusivamente fino alla scadenza dei relativi titoli abilitativi. Fino alla medesima scadenza non opera il limite di cui all'art. 38 del presente Piano.

5. I mezzi pubblicitari installati nel "centro storico" e non conformi alla prescrizione di cui agli artt. 19 e 20 del presente Piano devono essere obbligatoriamente rimossi entro il termine di un anno dalla data di esecutività del Piano medesimo. Per i mezzi pubblicitari installati sugli edifici o nell'ambito e in prossimità dei beni e dei luoghi di cui agli artt. 50 e 157 del decreto legislativo 490/99 il termine di rimozione è di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Piano.

6. Entro lo stesso termine di tre anni dalla data di esecutività del presente Piano anche gli impianti per le pubbliche affissioni devono essere resi conformi alla disciplina dettata in merito dal Piano medesimo.

#### **Art. 40**

#### **Autorizzazioni in sanatoria**

1. I mezzi pubblicitari privi di titolo abilitativo, ma conformi alle prescrizioni del presente Piano, sono oggetto di autorizzazione in sanatoria, sulla base di apposita istanza da presentarsi entro centottanta giorni dalla data di esecutività del Piano medesimo. In caso di mancata presentazione dell'istanza entro tale termine, il mezzo pubblicitario deve ritenersi abusivo.

2. Non è possibile procedere all'autorizzazione in sanatoria dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione alla data di esecutività del presente Piano e non conformi alle prescrizioni del Piano medesimo ovvero installati abusivamente su suolo pubblico.

#### **Capo X**

#### **Norme finali**

#### **Art. 41**

#### **Obblighi - Vigilanza – Sanzioni**

**1.** Il titolare dell'autorizzazione, oltre agli obblighi previsti dall'art. 54 del Reg. Es. del Codice della Strada, è tenuto a richiedere l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione o a comunicare l'eventuale rinuncia allo stesso prima del 60° giorno antecedente la scadenza.

**2.** La vigilanza sulla materia disciplinata dal presente Regolamento spetta al personale della Polizia Municipale ed a quello degli uffici tecnici comunali (edilizia privata e LL.PP. - Viabilità), fatte salve le competenze di altri organi ed enti interessati.

**3.** Le violazioni alle norme del presente Regolamento di esecuzione, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie dall'art. 23, commi 11 e seguenti del Codice della Strada.

#### **Art. 42**

#### **Norme finali e transitorie**

**1.** Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

**2.** Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto Comunale.

**PIANO COMUNALE  
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**CARTELLO**

I cartelli devono essere costituiti da un telaio esclusivamente di forma rettangolare completato da una cornice di larghezza minima pari a 6 cm.

Il telaio deve avere una profondità inferiore a 10 cm. Nel caso di impianto non luminoso, mentre per un impianto con sistema di illuminazione non superiore ai 30 cm..

La cornice deve essere priva di spigoli vivi.

I materiali utilizzabili per la realizzazione dei cartelli sono l'acciaio per la struttura portante e per il telaio, l'alluminio per le finiture ed i rivestimenti e le cornici.

Materiali plastici quali il PVC sono ammessi per la cornice nel caso di impianti di dimensione dello spazio pubblicitario pari a 18 mq. (6 x 3).

Tutte le parti metalliche devono essere sottoposte ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Tutte le strutture devono essere calcolate secondo le vigenti normative.

I cartelli possono essere completati di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato.

Gli impianti di illuminazione potranno essere diretti (sistema interno al telaio) o indiretti (lampade poste superiormente al telaio) dovranno comunque essere completati di interruttore salvavita ed interruttori crepuscolare o a tempo.

L'illuminazione non può essere intermittente e l'intensità non può superare le 150 candele a mq. E, comunque, non può provocare abbagliamento.

La dimensione massima su un lato è determinata in mq. 10, mentre sull'intero impianto è determinata in 20 mq.

Le distanze da rispettarsi per la collocazione dell'impianto sono riportate all'art.15 del presente Piano.

### **IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE**

Gli impianti a messaggio variabile devono essere costituiti da un telaio rettangolare per supportare il sistema di variazione del messaggio.

Il telaio deve essere completato da una cornice di larghezza minima pari a 36 cm.

La cornice deve essere caratterizzata dall'assenza di spigoli vivi.

Il telaio la cui profondità non può superare i 30 cm., deve essere solidamente vincolato alla struttura portante che può essere costituita da uno o due montanti in modo tale che l'intradosso del telaio unito alla cornice disti almeno 220 cm. Dal piano di calpestio.

Non è ammesso il colore rosso e verde, nonché il loro abbinamento.

I materiali utilizzabili per la realizzazione dei cartelli sono l'acciaio per la struttura portante per il telaio, l'alluminio per le finiture ed i rivestimenti e le cornici.

I materiali plastici quali il PVC o simili sono ammessi per la cornice nel caso di impianti di dimensione dello spazio pubblicitario pari a 10 mq. (5 x 2).

Tutte le parti metalliche devono essere sottoposte ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Tutte le strutture devono essere calcolate secondo le vigenti normative.

Gli impianti a messaggio variabile possono essere completati di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato.

Gli impianti di illuminazione potranno essere diretti (sistema interno al telaio) o indiretti (lampade poste superiormente al telaio) dovranno comunque essere completati di interruttore salvavita ed interruttori crepuscolare o a tempo.

L'illuminazione non può essere intermittente e l'intensità non può superare le 150 candele a mq. E, comunque, non può provocare abbagliamento.

Gli impianti luminosi debbono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

La dimensione massima su un lato è determinata in mq. 10 (5 x 2), mentre sull'intero impianto è determinata in 20 mq.

Le distanze da rispettarsi per la collocazione dell'impianto sono riportate all'art.15 del presente Piano.

#### IMPIANTO DI ARREDO URBANO "OROLOGIO"

L'orologio dovrà essere costituito da un montante, la cui base a pianta esagonale, sarà completata da elementi di sezione circolare degradanti verso l'altro e lavorati a scanalature. Tra questi elementi costituenti il montante saranno interposti raccordi decorativi a tori e gole rovesciate.

Sul montante verrà inserito un cassonetto di forma rettangolare ad una altezza minima di 240 cm. Dal piano del calpestio, avente una dimensione massima di cm. 100 x 70 e di profondità di cm. 20, sul quale verrà fissata la base dell'orologio.

La colorazione ammessa è quella del GRIGIO TERRA OMBRA, GRIGIO MICACEO.  
I materiali utilizzabili per la realizzazione degli orologi sono l'alluminio o la ghisa.

Tutte le strutture devono essere calcolate secondo le vigenti normative.

Il cassonetto pubblicitario potrà essere illuminato in modo diretto mediante un impianto con lampade fluorescenti e dovrà essere realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato.

La dimensione massima su di un lato è determinata in mq. 1 (1 x 1), mentre sull'intero impianto è determinata in mq. 2.

Le distanze da rispettarsi per la collocazione dell'impianto sono riportate all'art.15 del presente Piano.

#### IMPIANTO DI ARREDO URBANO "PALINA"

La palina è composta da un montante con sezione rettangolare caratterizzata da uno dei due lati più corti di forma arrotondata. Al montante dovrà essere ancorato il cassonetto di dimensioni massime 70 x 100 cm. Per l'inserimento delle indicazioni relative alle linee di trasporto ed uno per l'inserimento del messaggio pubblicitario. Il montante è completato alla base da uno zoccolo di protezione al sistema di ancoraggio al suolo.

I materiali utilizzabili per la realizzazione delle paline sono l'acciaio per il montante e lo zoccolo e il PVC per il cassonetto.

Tutte le parti metalliche devono essere sottoposte ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Tutte le strutture devono essere calcolate secondo le vigenti normative.

Il cassonetto pubblicitario potrà essere illuminato in modo diretto mediante un impianto con lampade fluorescenti e dovrà essere realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato.

La dimensione massima su di un lato è determinata in mq. 0,7 (cm. 70 x 100), mentre sull'intero impianto è determinata in mq.1,4.

Le distanze da rispettarsi per la collocazione dell'impianto sono riportate all'art.15 del presente Piano.

### **IMPIANTO DI ARREDO URBANO** **"TRANSENNA PARAPEDONALE"**

Le transenne dovranno essere costituite da due montanti di sezione quadrata chiusi alla sommità da un elemento decorativo; ai montanti saranno collegate due traverse (inferiore e superiore) che potranno supportare il telaio completato da una cornice, per contenere lo spazio pubblicitario.

Le transenne potranno essere unite tra loro al fine di costituire una barriera continua.

La colorazione ammessa è quella del GRIGIO TERRA D'OMBRA, GRIGIO MICACEO.

I materiali utilizzabili per la realizzazione delle transenne sono l'acciaio per la struttura portante e per il telaio, l'alluminio per la cornice.

Tutte le parti metalliche devono essere sottoposte ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Non è previsto l'inserimento di impianti di illuminazione.

La dimensione massima di un lato è determinata in mq.1 /cm. 100 x 100), mentre per l'intero impianto è di mq. 10.

La collocazione delle transenne può avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:

- a) altezza massima dal piano del calpestio (margine superiore) mt. 1.10;
- b) altezza minima dal piano del calpestio (margine inferiore) mt. 0.20;
- c) dal ciglio stradale mt.0.20;
- d) dagli edifici mt. 1.20.

### **IMPIANTO DI ARREDO URBANO** **"CESTINO PORTARIFIUTI"**

Il cestino destinato alla raccolta di piccoli rifiuti cartacei sarà costituito da due fianchi su cui sono ancorate le traversine destinate a supportare sia il cestino che il telaio per lo spazio pubblicitario.

Il cestino dovrà essere incernierato su un fianco per consentire la rimozione del sacchetto porta rifiuti ancorato ad appositi ganci posti sul telaio

La colorazione ammessa è quella del GRIGIO TERRA D'OMBRA, MARRONE, GRIGIO E VERDE.

I materiali utilizzabili per la realizzazione del cestino sono l'acciaio per la struttura portante il vano raccogli rifiuti e per il telaio, l'alluminio per la cornice per contenere lo spazio pubblicitario.

Tutte le parti metalliche devono essere sottoposte ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

*Non è previsto l'inserimento di impianti di illuminazione.*

*La dimensione massima di un lato è determinata in mq. 0,7 (cm. 70 x 100) mentre sull'intero impianto è determinata in mq. 2.*

Le distanze da rispettarsi per la collocazione dell'impianto sono riportate all'art.15 del presente Piano.

## **REGOLAMENTO COMUNALE DELLA PUBBLICITA' SULLE STRADE**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – ENTRATA IN VIGORE**

## **IL SEGRETARIO COMUNALE**

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26.07.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il "Regolamento comunale della pubblicità sulle strade";

VISTO il registro delle pubblicazioni;

### **CERTIFICA**

- che il "Regolamento comunale della pubblicità sulle strade" approvato con la deliberazione del C.C. n. 40 del 26.07.2005 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mondavio per 15 giorni consecutivi, dal 24.12.2005 al 08.01.2006 al n. 286 di Rep., ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.

Mondavio lì, 09.01.2006

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Andrea Volpini)